

dossier

XIX Legislatura

20 ottobre 2025

Attuazione della direttiva (UE) relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione

Atto del Governo n. 317

Ai sensi degli articoli 1 e 5 della legge 13 giugno 2025, n. 91



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 562



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - st_giustizia@camera.it - [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 317

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

gi0089

INDICE

SCHEDE DI LETTURA

▪ Articolo 1 (<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>).....	5
▪ Articolo 2 (<i>Definizioni</i>)	11
▪ Articolo 3 (<i>Modifiche al Libro II del codice penale</i>)	13
▪ Articolo 4 (<i>Modifiche al codice di procedura penale</i>).....	19
▪ Articolo 5 (<i>Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</i>)	21
▪ Articolo 6 (<i>Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</i>).....	23
▪ Articolo 7 (<i>Modifica al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24</i>).....	27
▪ Articolo 8 (<i>Esonero dagli obblighi informativi</i>)	29
▪ Articolo 9 (<i>Individuazione della autorità competenti per le sanzioni amministrative</i>)	32
▪ Articolo 10 (<i>Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti</i>)	36
▪ Articolo 11 (<i>Raccolta e trasmissione dei dati statistici</i>)	38
▪ Articolo 12 (<i>Norme di coordinamento e abrogazioni</i>).....	40
▪ Articolo 13 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	43

Schede di lettura

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

L’articolo 1 specifica che lo schema di decreto in esame attua la **direttiva (UE) 2024/1226** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673.

Lo schema di decreto in esame, è volto a dare attuazione alla **direttiva UE 2024/1226** del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 (di seguito “direttiva”), che definisce reati e sanzioni per la **violazione delle misure restrittive dell’Unione**.

Si segnala preliminarmente che il 23 luglio scorso la Commissione europea ha avviato una **procedura di infrazione** (n. 229/2025) nei confronti dell’Italia a causa del mancato recepimento della direttiva (UE) 2024/1226 in esame. Si segnala infatti che il **termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 20 maggio 2025** (vd. *infra*).

Ai sensi dell’art. 2 della direttiva, per misure restrittive dell’Unione si intendono quelle misure - tra cui, il congelamento di fondi e risorse economiche, i divieti di ingresso o transito nel territorio di uno Stato membro, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi - adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 29 TUE o dell’articolo 215 TFUE e stabilite dall’Unione medesima per la promozione degli obiettivi della **politica estera e di sicurezza comune (PESC)**, quali previsti dall’articolo 21 del Trattato (TUE).

La direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673

La direttiva prevede norme minime in materia di reati e sanzioni per la violazione delle **misure restrittive adottate dall’UE (cd. “sanzioni”)**.

Come ricordato nel *considerando* n. 2, tali misure – quali il congelamento dei beni, i divieti di ingresso e transito, le misure economiche e finanziarie settoriali e gli embarghi sulle armi – costituiscono uno strumento essenziale per la promozione degli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) previsti dall’art. 21 del Trattato sull’Unione europea (la salvaguardia dei valori, della sicurezza, dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione, il consolidamento e il sostegno della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani e dei principi del diritto internazionale e il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti

e il rafforzamento della sicurezza internazionale in conformità agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite).

Misure restrittive possono essere adottate dal Consiglio dell'Unione per dare seguito a risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per autonoma iniziativa dell'UE.

Ai sensi dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea, il Consiglio adotta decisioni all'unanimità per adottare, rinnovare o revocare i regimi sanzionatori, sulla base delle proposte dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Su proposta congiunta dell'Alto rappresentante e della Commissione europea, gli aspetti economici e finanziari di tali decisioni vengono attuati dal Consiglio attraverso regolamenti adottati a maggioranza qualificata sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'UE.

La Commissione europea monitora l'applicazione da parte degli Stati membri delle misure restrittive adottate. Le sanzioni dell'UE sono destinate a soggetti di paesi terzi ma sono applicate all'interno di una giurisdizione dell'UE e gli obblighi che ne derivano sono vincolanti per i suoi cittadini, per le persone che vi si trovano o che vi svolgono attività commerciali.

Sono oltre 50 i regimi sanzionatori attualmente in vigore (si veda la “[mappa delle sanzioni](#)”, territoriali e tematiche, pubblicata dall'UE).

In particolare, la direttiva in commento prevede che **gli Stati membri provvedano affinché costituiscano reato** – punito con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive e, in particolare, con la **reclusione** (art. 5, par. 1 e 2) - le seguenti fattispecie dolose (salvo la previsione di cui all'art. 3, par. 3, che prevede una condotta colposa, *vedi infra*) di **violazione di misure restrittive** (ivi compresi l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo):

- mettere a disposizione (diretta o indiretta) o a vantaggio di una persona, entità od organismo, fondi o risorse economiche (art. 3, par. 1, lett. *a*); per tali condotte gli Stati membri devono prevedere una pena massima pari ad almeno 5 anni di reclusione qualora coinvolgano fondi o risorse di valore pari ad almeno 100.000 euro (art. 5, par. 3, lett. *b*);
- omettere il congelamento di fondi di una persona, entità od organismo o ad essi riconducibili (art. 3, par. 1, lett. *b*); per tali condotte gli Stati membri devono prevedere una pena massima pari ad almeno 5 anni di reclusione qualora coinvolgano fondi o risorse di valore pari ad almeno 100.000 euro (art. 5, par. 3, lett. *b*);
- consentire a persone fisiche designate l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro in violazione di una misura restrittiva (art. 3, par. 1, lett. *c*); per tali condotte gli Stati membri devono prevedere una pena massima pari ad almeno 5 anni di reclusione (art. 5, par. 3, lett. *c*);
- concludere o portare avanti operazioni (compresi appalti pubblici e concessioni) con uno Stato terzo, o con organismi o entità a esso riconducibili, qualora tali operazioni siano oggetto di misure restrittive (art. 3, par. 1, lett. *d*); per tali condotte gli Stati membri devono prevedere una pena massima pari ad almeno 5 anni di reclusione qualora coinvolgano beni, servizi, operazioni o attività di valore pari ad almeno 100.000 euro (art. 5, par. 3, lett. *d*);
- praticare commercio, importazione, esportazione, vendita, acquisto, trasferimento, transito o trasporto di beni oggetto di misure restrittive, nonché fornitura di servizi di intermediazione, assistenza tecnica o comunque connessi

a tali beni; per tali condotte gli Stati membri devono prevedere una pena massima pari ad almeno 5 anni di reclusione qualora coinvolgano beni, servizi, operazioni o attività di valore pari ad almeno 100.000 euro (tale soglia non si applica qualora la condotta abbia ad oggetto **attrezzature militari o dual use** di cui agli allegati I e IV del Regolamento (UE) 2021/821) (art. 5, par. 3, lett. *d* ed *e*); qualora la condotta abbia ad oggetto **attrezzature militari o dual use** di cui agli allegati I e IV del Regolamento (UE) 2021/821 essa deve essere considerata reato anche qualora sia commessa con **grave negligenza** (art. 3, par. 1, lett. *e*; par. 3);

- prestare servizi finanziari e altri servizi in violazione di misure restrittive (art. 3, par. 1, lett. *f* e *g*); per tali condotte gli Stati membri devono prevedere una pena massima pari ad almeno 5 anni di reclusione qualora coinvolgano beni, servizi, operazioni o attività di valore pari ad almeno 100.000 euro (art. 5, par. 3, lett. *d*);
- eludere misure restrittive (art. 3, par. 1, lett. *h*); per le condotte elusive, qualora coinvolgano beni, servizi, operazioni o attività di valore pari ad almeno 100.000 euro di maggiore gravità, gli Stati membri devono prevedere una pena massima pari ad almeno 1 anno o 5 anni di reclusione, a seconda della gravità delle condotte (art. 5, par. 3, lett *b*);
- violare le condizioni previste dalle autorizzazioni ad attività il cui svolgimento senza autorizzazione sia vietato dalle misure restrittive (art. 3, par. 1, lett. *i*); per tali condotte gli Stati membri devono prevedere una pena massima pari ad almeno 5 anni di reclusione qualora coinvolgano beni, servizi, operazioni o attività di valore pari ad almeno 100.000 euro (art. 5, par. 3, lett. *d*).

Gli Stati membri possono prevedere la **non punibilità** di condotte relative a **operazioni di valore inferiore 10.000 euro** (la punibilità non può tuttavia essere esclusa qualora la soglia di 10.000 euro sia raggiunta con più condotte che siano connesse e commesse dallo stesso autore) (art. 3, par. 2).

Sono comunque salvaguardati il **segreto dei professionisti legali** e le attività di **assistenza umanitaria** (art. 3, par. 4 e 5).

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alle persone fisiche possano essere applicate **sanzioni accessorie** (penali o non penali), quali sanzioni pecuniarie, ritiro di permessi o autorizzazioni all'esercizio delle attività nell'ambito delle quali è stato commesso il reato, interdizione dall'esercizio nell'ambito di una persona giuridica di funzioni dello stesso tipo di quelle che hanno dato luogo al reato, divieti temporanei di candidarsi a cariche pubbliche, nonché, qualora vi sia un pubblico interesse da valutare caso per caso, la pubblicazione, parziale o integrale, della decisione giudiziaria, compresi, ma solo in casi eccezionali debitamente giustificati, i dati personali dei condannati (art. 5, par. 5).

La direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino misure in materia di **responsabilità delle persone giuridiche**, quando i fatti siano stati commessi a loro vantaggio da soggetti aventi una posizione di preminenza in seno alla persona giuridica, in virtù di poteri di rappresentanza, decisione o controllo o quando siano stati resi possibili da condotte omissive da parte dei predetti soggetti (art. 6).

A carico delle persone giuridiche devono essere **previste sanzioni pecuniarie, penali o non penali**, il cui importo sia proporzionato alla gravità della condotta e alla situazione della persona giuridica (in relazione alle fattispecie di maggiore gravità, la direttiva stabilisce la soglia al di sotto della quale gli Stati membri non possono collocare il limite massimo della sanzione), e possono essere previste sanzioni accessorie quali esclusione da benefici, aiuti o finanziamenti pubblici, misure interdittive, ritiro di permessi e autorizzazioni, sorveglianza giudiziaria, scioglimento con decisione giudiziaria, chiusura dei locali, nonché, laddove vi sia un pubblico interesse e fatte salve le norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati personali, la pubblicazione, parziale o integrale, della decisione (art. 7).

La direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri adottino le misure necessarie, **conformemente al diritto nazionale**, perché possano essere considerate una o più delle **circostanze aggravanti e attenuanti** indicate (artt. 8 e 9).

In particolare, sono indicate le seguenti **circostanze aggravanti**: la commissione del reato nell'ambito di un'organizzazione criminale; con l'uso di documenti falsi o contraffatti; nell'esercizio di una funzione pubblica; il conseguimento (effettivo o anche solo previsto) di benefici economici rilevanti; la distruzione di prove o l'intimidazione di testimoni, la recidiva specifica.

Viceversa, sono indicate quali **circostanze attenuanti** le condotte di collaborazione dell'imputato con le autorità competenti (art. 9).

Gli Stati membri devono adottare misure per il **congelamento** e la **confisca** dei beni strumentali e dei proventi del reato nonché dei fondi e delle risorse oggetto della violazione delle misure restrittive (art. 10).

Quanto ai **termini di prescrizione del reato**, essi devono essere tali da consentire di contrastare efficacemente i reati e comunque **non inferiori a 5 anni** per i reati per i quali sia prevista una pena massima di almeno 5 anni di reclusione. Un termine inferiore può essere previsto a condizione che possa essere interrotto o sospeso (art. 11, parr. 1 e 2).

Quanto alla **prescrizione della pena**, gli Stati membri devono prevedere un termine di almeno 5 anni dalla data della condanna con sentenza passata in giudicato, che consenta l'esecuzione della pena della reclusione superiore a un anno o di una pena detentiva nel caso di reato punibile con una pena massima di almeno 5 anni di reclusione.

La **giurisdizione** dello Stato membro deve essere prevista, oltre che per i reati commessi nel territorio dello Stato medesimo (ivi compresi navi e aeromobili immatricolati nello Stato o con bandiera dello Stato), anche per i **reati commessi all'estero dal cittadino** (art 12, par. 1).

Può, inoltre, essere estesa, dandone informazione alla Commissione, al reato commesso all'estero dal residente abituale o da un funzionario dello Stato (non cittadini) o a vantaggio di una persona giuridica che ha sede o esercita interamente la propria attività nel territorio dello Stato (art. 12, par. 2).

Si prevede che la direttiva 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. “*whistleblowing*”) debba essere resa applicabile anche alla violazione delle misure restrittive (art. 14).

È prevista la designazione da parte di **ciascuno Stato membro**, fatta salva l'indipendenza della magistratura, di un **organismo di coordinamento e cooperazione** fra le autorità competenti dello Stato medesimo, al fine di promuovere il coordinamento fra l'attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo, lo scambio di informazioni e la consultazione (art. 15).

La direttiva prevede che gli Stati membri, nel caso di reati transfrontalieri, valutino la **trasmissione di informazioni**, nonché, fatte salve le norme in materia di cooperazione transfrontaliera e di assistenza giudiziaria in materia penale, la **cooperazione** fra gli Stati membri, la Commissione, Europol, Eurojust e la Procura europea (art. 16).

Si prevede, inoltre, a carico degli Stati membri l'obbligo di predisporre un **sistema di rilevazione statistica** in forma anonima, nonché un obbligo di trasmissione annuale alla Commissione di dati statistici, la cui revisione consolidata deve essere pubblicata ogni tre anni (art. 17).

La direttiva in commento, infine, modifica la **direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale**, al fine di includere, fra le attività criminose contemplate, la violazione delle misure restrittive.

Il **termine per il recepimento** della direttiva è fissato al **20 maggio 2025**.

Lo schema di decreto è adottato in attuazione dell'art. 5 della legge di delegazione europea 2024 ([l. 91 del 2025](#)) che ha delegato il Governo ad adottare **sanzioni penali** ai sensi degli articoli 5 e 7 della direttiva 2024/1226, rispettivamente, a carico di persone fisiche o di persone giuridiche, potendo **derogare** ai criteri e ai limiti di carattere generale di cui **all'art. 32, comma 1, lettera d), della legge 234/2012**.

La disposizione da ultimo citata prevede che le sanzioni penali, entro il limite di 150.000 euro per l'ammenda e di 3 anni per l'arresto, applicabili in via alternativa o congiunta, possano essere comminate "solo **nei casi in cui** le infrazioni **ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti**". La richiamata lettera d) dell'art. 32 precisa altresì che qualora si configuri un danno di particolare gravità ad un interesse costituzionalmente protetto è possibile comminare la pena dell'ammenda congiuntamente all'arresto (in caso contrario l'applicazione avverrà in via alternativa). Per quanto riguarda le persone giuridiche, tale facoltà si estende altresì alle sanzioni o misure di natura non penale, per le quali è consentito **derogare ai criteri e ai limiti stabiliti dalla legge 689/1981**, nel rispetto dei principi di effettività, dissuasività e proporzionalità sopra evocati.

Il Governo è inoltre tenuto a individuare, tra le autorità competenti, un organismo incaricato di garantire il **coordinamento tra le autorità di contrasto e le autorità responsabili dell'attuazione delle misure restrittive** (comma 1, lett. c), dell'art. 5 della legge di delegazione europea), e ad adottare ulteriori opportune modifiche al diritto nazionale per

facilitare il perseguitamento più efficace degli obiettivi della direttiva (comma 1, lett. *d*), dell'art. 5 della legge di delegazione europea).

Quanto ai **termini per l'esercizio della delega**, vale la procedura generale prevista dall'art. 31 della legge n. 234 del 2012, ai sensi del quale in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Tuttavia, per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

In considerazione del fatto che, come visto, il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 20 maggio 2025, e che la legge di delegazione europea (l. n. 91 del 2025) è entrata in vigore il 10 luglio 2025, il termine per l'esercizio della delega scade il 10 ottobre 2025.

Tuttavia, si ricorda che l'art. 31, comma 3, della legge n. 232 del 2012, prevede altresì il c.d. “meccanismo dello slittamento”, ai sensi del quale qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono **prorogati di tre mesi**.

Lo schema di decreto è stato assegnato in data 10 ottobre 2025, pertanto, in virtù del richiamo all'art. 31, della legge n. 232 del 2012, le Commissioni parlamentari competenti devono esprimere il proprio **parere** entro 40 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, ovvero entro il **19 novembre 2025** e il **termine** per l'esercizio della delega, essendo prorogato, scade il **10 gennaio 2026**.

Articolo 2

(Definizioni)

L'articolo 2 reca le **definizioni** rilevanti ai fini di una corretta applicazione dello schema di decreto in esame.

Le **definizioni** recate dall'**articolo 2** dello schema di decreto recepiscono le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva. Vengono definiti, in particolare:

- a) misure restrittive dell'Unione europea»: misure restrittive adottate dall'Unione europea sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

L'articolo 29 del TUE consente al Consiglio dell'Unione europea di adottare misure restrittive (sanzioni) nei confronti di governi di paesi che non fanno parte dell'Unione europea, entità non statali (ad esempio aziende) e persone allo scopo di determinare un cambiamento nelle loro politiche o attività.

Ai sensi dell'articolo 215 del TFUE, il Consiglio può adottare le misure necessarie per attuare le decisioni adottate nell'ambito dell'articolo 29 del TUE per garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri dell'Unione.

- b) «persona, entità od organismo designati»: una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o gruppo assoggettati a misure restrittive dell'Unione europea;
- c) «fondi»: attività e benefici finanziari di ogni tipo, compresi, tra gli altri:
 - 1) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
 - 2) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
 - 3) titoli negoziati a livello pubblico e privato e prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i *warrant*, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;
 - 4) interessi, dividendi o altri proventi di attività o plusvalenze maturate o generate dalle attività;
 - 5) crediti, diritti di compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari;
 - 6) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;

- 7) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
 - 8) cripto-attività, definite all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023;
- d) «risorse economiche»: attività materiali o immateriali di ogni tipo, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- e) «congelamento di fondi»: il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre un cambiamento tale da consentire l’uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;
- f) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi, anche attraverso la vendita, la locazione o le ipoteche.

Articolo 3

(Modifiche al Libro II del codice penale)

L'articolo 3 modifica il codice penale, attraverso l'introduzione di un **nuovo Capo I-bis** (“**Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea**”) all'interno del Libro II, Titolo I (“Dei delitti contro la personalità dello Stato”).

L'**articolo 3** apporta modifiche al codice penale mediante l'inserimento del **nuovo Capo I-bis**, composto da 9 articoli, all'interno del Libro II, Titolo I, il quale disciplina una serie di fattispecie criminose che sanzionano la **violazione degli obblighi, dei divieti e delle prescrizioni discendenti dall'applicazione di una misura restrittiva prevista dal diritto UE**.

In primo luogo, viene inserito il nuovo **art. 275-bis c.p.**, rubricato **“Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea”**. La fattispecie in esame punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000, una serie di condotte poste in essere in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea. In particolare, in violazione delle misure richiamate, le condotte sanzionate sono (**primo comma**):

- mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, ovvero stanziare a vantaggio di una persona, entità, organismo o gruppo designati fondi o risorse economiche (**lett. a**);
- omettere di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati (**lett. b**));
- concludere a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, inclusi l'affidamento ovvero la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi (**lett. c**));
- importare, esportare, commerciare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare ovvero trasportare beni, anche in forma intangibile, nonché prestare servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni (**lett. d**));

- prestare servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, oppure svolgere operazioni finanziarie (**lett. e**)).

Il legislatore precisa che la medesima pena della reclusione da 2 a 6 anni congiuntamente alla multa da euro 25.000 a euro 250.000, trovi applicazione anche nei confronti di chiunque **eluda** l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea. In particolare, la condotta elusiva deve essere posta in essere mediante, alternativamente (**secondo comma**):

- l'utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati (**lett. a**));
- la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento (**lett. b**)).

Il **terzo comma** specifica che si fa luogo all'applicazione solamente della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 90.000, qualora, nelle ipotesi di reato descritte dal primo e secondo comma, i fondi, le risorse economiche, i beni, i servizi, le operazioni o le attività hanno, al momento del fatto, un **valore inferiore a euro 10.000**.

Quest'ultima previsione, tuttavia, non trova applicazione nei casi in cui venga posta in essere una delle condotte prevista dal primo comma lett. *d*), avente ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso, individuati dal Regolamento UE 2021/821, Allegati I e IV.

Si ricorda che il Regolamento UE 2021/821 “istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso”. In particolare, l'art. 2, n. 1), del regolamento definisce i “prodotti a duplice uso” come quei prodotti, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori, compresi tutti i prodotti che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualsiasi impiego nella fabbricazione di armi nucleari o di altri ordigni esplosivi nucleari.

Il **quarto comma** circoscrive la portata applicativa del precedente terzo comma, stabilendo che al fine di verificare il valore inferiore a euro 10.000 del bene, servizio od operazione oggetto del fatto illecito, occorre tenere

conto delle operazioni di minore importo quando esecutive del medesimo disegno economico.

Come riportato nella relazione illustrativa, Il criterio è volto ad orientare l'interprete nell'individuazione dei casi in cui le operazioni potrebbero essere artatamente frazionate onde eludere lo sforamento della soglia prevista.

Il **quinto comma** estende ulteriormente la portata applicativa della fattispecie considerata, prescrivendo che le disposizioni in esame trovino applicazione anche nei casi di **operazioni compiute senza la relativa autorizzazione**, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione **false**.

In connessione con l'art. 275-bis, l'articolo 3 in esame introduce l'**art. 275-quinquies**, rubricato **“Violazione colposa delle misure restrittive dell’Unione europea”**. Nel dettaglio, tale fattispecie punisce la commissione, **a titolo di colpa grave**, delle condotte prescritte dall'art. 275-bis, primo comma, lett. *d*), aventi ad oggetto prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o prodotti a duplice uso, individuati dal Regolamento UE 2021/821, Allegati I e IV. In tali ipotesi, la sanzione applicabile è la **reclusione da 6 mesi a 3 anni congiuntamente alla multa da euro 15.000 a euro 90.000**.

Un'ulteriore fattispecie di reato presente nel Capo I-bis è quella concernente la **violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell’Unione europea**, di cui al **nuovo art. 275-ter**.

Il citato articolo, in attuazione dell'art. 3, par. 1, lettera *h*, *sub iii* e *iv*), della direttiva, punisce con la medesima pena, ovvero la **reclusione da 6 mesi a 2 anni congiunta ad una multa da 15.000 a 50.000 euro**, due diverse **condotte**, entrambe di natura omissiva:

- l'**omessa segnalazione** alle autorità amministrative competenti, da parte della **persona designata o del legale rappresentante dell’entità od organismo designati**, circa i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, ha la proprietà o il controllo o il possesso o la detenzione (primo periodo);
- l'**omissione di informazioni** da parte di **chiunque ne sia a conoscenza per ragioni inerenti al proprio ufficio o alla propria professione** circa l'esistenza di fondi o di risorse economiche presenti nel territorio dello Stato appartenenti a persone, entità, organismi o gruppi designati dagli stessi controllati, posseduti o detenuti (secondo periodo).

Tali comportamenti omissivi sono incriminabili se posti in essere **in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva** dell'Unione o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva.

Il terzo comma prevede, nelle **ipotesi di minore gravità**, ossia quelle in cui il valore dei fondi o delle risorse economiche è inferiore a 10.000 euro, l'applicazione di una **sanzione amministrativa** compresa tra i 5.000 e i 45.000 euro. A tale proposito, il quarto comma specifica che per la determinazione del suddetto valore si tiene conto le operazioni di minore importo se esecutive del medesimo disegno economico. Tali previsioni sono direttamente attuative dell'art. 3, par. 2, della direttiva.

Si segnala che i reati di cui agli articoli 275-bis e 275-ter contemplano espressamente la categoria dei "gruppi", che secondo la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva e di cui all'articolo 2 dello schema di decreto rientrano nella definizione di "persona, entità od organismo designati". Si valuti, pertanto, l'opportunità di espungere tale riferimento dal testo.

L'ultima fattispecie penale contenuta nel Capo I-bis attiene alla **violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività**, prevista dall'**art. 275-quater**, attuativo dell'art. 3, par. 1, lettera *i*), della direttiva.

Tale violazione è commessa da **chiunque** effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività **in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione** rilasciata dall'autorità competente quando la stessa è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione europea. Analogamente agli altri reati, sono previste **congiuntamente la pena della reclusione da 2 a 5 anni e la multa da 25.000 a 150.000 euro** (primo comma).

Anche per il reato in esame è prevista, in attuazione dell'art. 3, par. 2, della direttiva, l'applicazione di una **sanzione amministrativa**, in questo caso compresa tra i 15.000 e gli 80.000 euro, se le attività hanno ad oggetto fondi, beni o servizi di valore inferiore a 10.000 euro (secondo comma), per la cui determinazione, ai sensi del terzo comma, si tiene conto delle operazioni di minore importo se esecutive del medesimo disegno economico.

L'**art. 275-sexies** disciplina le **circostanze aggravanti** applicabili alle fattispecie previste dal nuovo Capo I-bis del Libro II del Titolo I del codice penale, in particolare, ai reati *ex artt. 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies* (v. *supra*), nonché ai fatti *ex art. 12, comma 1* (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), del D.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione), qualora siano aggravati ai sensi del comma 1-bis del

medesimo articolo, come introdotto dall'articolo 5 del provvedimento in esame (su cui v. *infra*).

Le circostanze aggravanti comportano un **aumento di pena da un terzo alla metà** e ricorrono (**primo comma**):

- se il fatto è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416 c.p. (*lett. a*));
- se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere (*lett. b*));
- se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria (*lett. c*));
- se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (*lett. d*));
- se dal reato deriva un profitto o un vantaggio di rilevante entità (*lett. e*));
- se il colpevole distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (*lett. f*)).

L'art. 275-sexies, **secondo comma**, prescrive un ulteriore aggravante ad effetto speciale, prevedendo un **aumento di pena da un terzo alla metà** laddove al fine di procurarsi l'impunità per uno dei reati previsti dal primo comma, sia commesso taluno dei delitti *ex artt. 377, terzo comma e 377-bis c.p.*

A tal riguardo, si ricorda che l'art. 377, terzo comma, c.p., sanziona chiunque usa violenza o minaccia nei confronti della persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati di "False dichiarazioni al difensore" (art. 371-ter c.p.), "Falsa testimonianza" (art. 372 c.p.) ovvero "Falsa perizia o interpretazione" (art. 373 c.p.).

L'art. 377-bis c.p., invece, disciplina il reato di "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria", punendo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, mediante violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità. La sanzione è la reclusione da 2 a 6 anni.

L'art. 275-*septies* introduce alcune ipotesi di **circostanze attenuanti** speciali e ad effetto speciale, applicabili alle medesime fattispecie previste dal comma 1 dell'art. 275-*sexies* (v. *supra*). In particolare, si dispone la diminuzione del trattamento sanzionatorio **da un terzo a due terzi** per colui che si adopera efficacemente per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro dei beni, dei fondi o delle risorse economiche.

Si prevede, dunque, per i medesimi casi di cui al comma 1 dell'articolo 275-*sexies* (v. *supra*):

- la **confisca obbligatoria**, in applicazione dell'art. 10 della direttiva, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, ad esclusione di quelle appartenenti ad una persona estranea al reato, **in tutti i casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.**, ovvero, qualora questa non sia possibile, la **confisca per equivalente**, che consiste nella confisca di beni per un valore corrispondente al prezzo, al prodotto o al profitto del reato dei quali il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona (**nuovo art. 275-octies**);
- la **pubblicazione della sentenza**¹, prevista dall'art. 5, par. 5, lett. *e*), della direttiva, quando sia stata comminata una pena non inferiore a **tre anni di reclusione**, priva dei dati personali della persona condannata a meno che non vi siano eccezionali esigenze di interesse pubblico specificamente indicate nella sentenza (**nuovo art. 275-novies**);
- la sottoposizione alla **giurisdizione italiana**, ai sensi dell'art. 12, par. 1, lett. *c*), della direttiva, se il **fatto è commesso all'estero da un cittadino italiano**² (**nuovo art. 275-decies**).

¹ La pubblicazione della sentenza di condanna, prevista dall'art. 36 del codice penale, è eseguita d'ufficio e a spese del condannato per le condanne all'ergastolo; per le altre condanne deve essere espressamente prevista dalla legge. Essa avviene per estratto, salvo che il giudice ne disponga la pubblicazione per intero, mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza, nonché tramite pubblicazione nel sito internet del Ministero della giustizia.

² In materia di punibilità dei reati commessi all'estero, la disciplina generale dettata dall'art. 7 c.p. dispone che la legge italiana si applichi sia nei confronti del cittadino sia nei confronti dello straniero in relazione ad alcuni reati ivi specificamente indicati – quali, ad esempio, i delitti contro la personalità dello Stato – nonché ad ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana. Se si tratta di un delitto politico non compreso tra i delitti contro la personalità dello Stato, ai sensi dell'art. 8 c.p. tanto il cittadino quanto lo straniero sono sottoposti alla

Articolo 4

(Modifiche al codice di procedura penale)

L'articolo 4 reca modifiche al codice di procedura penale finalizzate a recepire gli interventi in materia di sanzioni per violazioni di misure restrittive dell'Unione, introdotte dai precedenti articoli 3 e 5.

Per fattispecie si prevedono, da un lato, l'attribuzione della competenza sulle indagini alla **procura distrettuale** e, dall'altro, il termine di **durata** massima delle **indagini preliminari** pari a **2 anni**.

La **lettera a)** interviene sull'art. 51, comma 3-*quinquies*, c.p.p., in materia di fattispecie delittuose di **competenza della procura distrettuale**, al fine di inserirvi il riferimento alle nuove fattispecie delittuose di cui agli articoli 275-*bis* (Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea), 275-*ter* (Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea), 275-*quater* (Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività), 275-*quinquies* (Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea) c.p. e di cui all'articolo 12, comma 1, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (aggravante per i fatti di favoreggimento dell'immigrazione clandestina in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate), introdotte, rispettivamente, dagli articoli 3 e 5 del provvedimento in esame (su cui v. *supra*).

La **lettera b)** modifica l'articolo 407 c.p.p., che dispone in ordine ai termini di durata massima delle indagini preliminari. In particolare, si interviene sulla lettera *a)* del comma 2, nell'ambito della quale sono elencate le tipologie di delitti per i quali il termine di **durata** massima delle **indagini preliminari** è stabilito in **2 anni**³, con l'inserimento del **nuovo**

giurisdizione italiana solo se vi è un'apposita richiesta del Ministro della giustizia e la querela della persona offesa, se richiesta come condizione di procedibilità. Infine, per i delitti comuni commessi dal cittadino italiano all'estero, l'art. 9 c.p. stabilisce che siano sottoposti alla legge italiana se puniti con l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, sempreché il cittadino si trovi nel territorio dello Stato. Per i reati puniti con pena inferiore, è necessaria la richiesta del Ministro della giustizia ovvero l'istanza o la querela della persona offesa (non necessarie per alcuni delitti). Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, occorre la richiesta del Ministro della giustizia, di lui non sia stata concessa o non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui ha commesso il delitto.

³ Ai sensi del comma 1 del medesimo art. 407 c.p.p., la durata ordinaria delle indagini preliminari non può superare i 18 mesi per i delitti e un anno per le contravvenzioni.

numero 7-quater), al fine di riconoscere l'estensione del termine ivi prevista anche alle indagini concernenti i delitti connessi alla violazione di misure restrittive dell'Unione⁴.

Nello specifico, i delitti indicati al numero 7-quater) sono quelli di cui al nuovo capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale, introdotti dall'articolo 3 del provvedimento in esame, e la fattispecie aggravata del reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 12, comma 1, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotta dall'articolo 5 dello schema di decreto.

⁴ I numeri da 1 a 7-ter) della lettera a) contengono un **ampio elenco di reati gravi** (tra cui, a titolo di esempio, si citano omicidio, sequestro di persona, delitti commessi nell'ambito di associazioni di tipo mafioso, delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, violenza sessuale di gruppo, delitti informatici, reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale all'interno del territorio dello Stato, nelle ipotesi aggravate, e reato di morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina).

Ulteriori ipotesi di durata massima di 2 anni delle indagini preliminari sono previste nel caso di notizie di reato che rendono **particolarmente complesse le investigazioni** per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese (lett. b); di indagini che richiedono il **compimento di atti all'estero** (lett. c); di procedimenti in cui è indispensabile mantenere il **collegamento tra più uffici del pubblico ministero** (lett. d).

Articolo 5

(Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

L'**articolo 5** modifica l'articolo 12 del D. Lgs. n. 286 del 1998 introducendo una nuova **circostanza aggravante** per i fatti di **favoreggiamento dell'immigrazione** commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.

Più nel dettaglio **l'articolo 5** inserisce nell'articolo 12 del TU immigrazione (D.lgs. n. 286 del 1998) il comma 1-*bis*.

Il comma 1 dell'art. 12 punisce - con la reclusione da due a sei anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona - la condotta di chiunque, in violazione delle disposizioni del T.U. immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il **trasporto di stranieri nel territorio dello Stato** ovvero compie atti diretti a procurare **l'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato** ovvero di altro Stato di cui non siano cittadini o residenti permanenti.

Il **nuovo comma 1-bis** introduce una **circostanza aggravante** (per la quale la pena è aumentata fino a 1/3) per il **reato di favoreggiamento dell'immigrazione** di cui al comma 1 dell'articolo 12, che ricorre quando i fatti sono commessi in **violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea**, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate.

Come si precisa nella **relazione illustrativa**, questa disposizione mira ad attuare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 5, paragrafo 3, lettera c) della direttiva (UE) 2024/1226.

E' opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 3, par. 1, lett. c), della direttiva quando «*dolose e attuate in violazione di un divieto o di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione o che è stabilito in una disposizione nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione*», gli Stati membri devono prevedere che costituiscano reato le condotte di «*consentire a persone fisiche designate l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione*

di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione». Ai sensi dell'art. 5, par. 3, lett. c), tali condotte dovranno essere punite dagli Stati membri con «una pena massima di almeno tre anni di reclusione»

Tali articoli impongono, in altri termini, la criminalizzazione delle condotte che agevolano l'ingresso nel territorio di uno Stato membro di **persone fisiche designate**, ovvero destinatarie di divieti, obblighi o restrizioni derivanti da una misura restrittiva.

Il legislatore – precisa sempre la relazione illustrativa - ha scelto di introdurre una circostanza aggravante alla fattispecie già esistente di favoreggimento dell'immigrazione clandestina, invece di creare un nuovo delitto, al fine di **attenuare il rigore sanzionatorio** che potrebbe derivare dalla sovrapposizione strutturale tra le condotte di favoreggimento di un soggetto privo di permesso di soggiorno e quelle di agevolazione dell'ingresso di persone designate.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

L'articolo 6 introduce modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di **responsabilità amministrativa degli enti** al fine di sanzionare le condotte poste in essere da persone giuridiche in violazione delle misure restrittive dell'Unione.

L'articolo 6, in attuazione dello specifico **criterio di delega** di cui all'articolo 5 comma 1, lett. *b*), della legge di delegazione europea 2024, introduce modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per il recepimento di quanto previsto dagli **articoli 6 e 7 della direttiva**.

La direttiva (UE) 2024/1226 prevede rilevanti obblighi di “criminalizzazione” anche nei confronti delle persone giuridiche. In particolare la direttiva, dopo aver indicato, all'articolo 6, i criteri di attribuzione della responsabilità – simili a quelli del D.lgs. 231/2001 – all'articolo 7 definisce le sanzioni “minime” che gli Stati membri dovranno prevedere nei confronti delle persone giuridiche.

L'art. 7, par. 1, in particolare, sancisce che per punire le persone giuridiche gli Stati membri dovranno obbligatoriamente prevedere «*sanzioni pecuniarie penali e non penali*» e che potranno inoltre essere arricchite da sanzioni di carattere interdittivo e accessorio come *a*) l'esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico, *b*) l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni e concessioni, *c*) l'interdizione di esercitare un'attività commerciale, *d*) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all'esercizio delle attività che hanno portato al reato pertinente, *e*) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, *f*) provvedimenti giudiziari di scioglimento, *g*) la chiusura dei locali usati per commettere il reato e *h*) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte (fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali).

Il par. 2, poi, dettaglia le sanzioni pecuniarie, riconoscendo anzitutto agli Stati membri la facoltà di prevedere che le sanzioni pecuniarie vengano ancorate a una percentuale del «*fatturato globale totale*» (calcolata sull'esercizio precedente a quello in cui è stato commesso il reato o su quello dell'esercizio precedente la sentenza di condanna) ovvero, in alternativa, a un importo monetario.

Relativamente al *quantum* la direttiva (UE) n. 2024/1226 introduce una distinzione sulla base della gravità delle condotte, identificando due sole ipotesi:

- le condotte elusive di cui ai sub *iii*) e *iv*) della lett. *h*) dell'art. 3, par. 1, per le quali il livello massimo della sanzione pecuniaria nei confronti delle persone giuridiche non deve essere inferiore all'1% del fatturato globale oppure, in alternativa, a € 8.000.000;
- tutte le altre condotte dettagliate dall'art. 3, per le quali il livello massimo della sanzione pecuniaria nei confronti delle persone giuridiche non deve essere inferiore al 5% del fatturato globale oppure, in alternativa, a € 40.000.000.

La lett. **a**) del **comma 1** modifica l'articolo 10 del decreto legislativo n. 231 del 2001 introducendo il nuovo comma 3-*bis*, il quale stabilisce che, nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del **fatturato globale totale dell'ente** relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito (**n. 2**). Per **coordinamento** è modificato anche il comma 3 dello stesso **art. 10** - che stabilisce i limiti di valore di ciascuna quota usata per calcolare le sanzioni pecuniarie applicabili agli enti - premettendo la **clausola di salvezza** delle nuove disposizioni del comma 3-*bis* (**n. 1**).

L'articolo 10 del decreto legislativo n. 231 del 2001 disciplina le **sanzioni pecuniarie** applicabili agli enti in caso di responsabilità amministrativa derivante da reato (comma 1). Le **sanzioni pecuniarie** previste dall'art. 10 del D.Lgs. 231/01 si basano su un sistema **a quote**, che tiene conto della gravità del reato e delle condizioni economiche dell'ente. In particolare ai sensi dei commi 2 e 3, l'importo della sanzione si calcola moltiplicando **il numero delle quote** (da un minimo di 100 a un massimo di 1000) per il valore di ciascuna quota (da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro). Il comma 4 esclude la possibilità del pagamento in misura ridotta. Ai sensi dell'articolo 11, occorre rammentare, il giudice determina **il numero delle quote** in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente e alle misure adottate per prevenire ulteriori illeciti. Il valore della quota viene stabilito considerando la capacità economica e patrimoniale dell'ente.

La lett. **c**) del **comma 1** introduce nel decreto legislativo n. 231 del 2001 il **nuovo articolo 25-octies.2** dedicato alle **sanzioni amministrative** dell'ente per i reati in materia di **violazione di misure restrittive dell'Unione**.

Il comma 1 dell'articolo 25-octies.2 prevede che si applichino:

- per la violazione degli articoli 275-bis, primo, secondo e quinto comma (*Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea*) e 275-quater, primo comma, (*Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività*) del codice penale (*si veda art. 3 dello schema*), nonché dell'articolo 12, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*si veda art. 5 dello schema*), **la sanzione pecuniaria della percentuale dall'1 per cento al 5 per cento del fatturato globale** dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria (**lett.a**));
- per la violazione dell'articolo 275-ter, primo e secondo comma (*Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea*) del codice penale (*si veda art. 3 dello schema*), **la sanzione pecuniaria della percentuale dallo 0,5 per cento all'1 per cento del fatturato globale** dell'ente nell'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, nell'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria (**lett.b**)).

Ai sensi del **comma 2 ove non sia possibile stabilire il fatturato globale annuo** dell'ente, si prevede che si applichi:

- la sanzione pecuniaria **da tre milioni a quaranta milioni di euro** in relazione ai reati di cui di cui agli articoli 275-bis, primo, secondo e quinto comma e 275-quater, primo comma, del codice penale e al reato di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- la sanzione pecuniaria **da un milione a otto milioni di euro** in relazione ai reati di cui all'articolo 275-ter, primo e secondo comma, del codice penale.

Inoltre, nei casi di condanna si applicano all'ente le **sanzioni interdittive** previste dall'articolo 9, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001, per una durata:

- non inferiore a due anni e non superiore a sei anni, se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 231 del 2001);

- non inferiore a un anno e non superiore a tre anni se il reato è stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in precedenza citati (art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2001) (comma 3).

Le **sanzioni interdittive** previste dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, in caso di **reiterazione** degli illeciti le sanzioni pecuniarie ivi previste sono **aumentate di un terzo (comma 4)**.

La lett. *b*) del **comma 1** dell'articolo 6 apporta una **modifica di coordinamento** all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001 (*Sanzioni interdittive*), conseguente alla introduzione del nuovo articolo 25-*octies*.2.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 231 del 2001 disciplina le sanzioni interdittive e stabilisce che si applicano solo per i reati per cui sono espressamente previste, se l'ente ha tratto un profitto di rilevante entità o se vi è reiterazione degli illeciti. Le condizioni per l'applicazione sono che il reato sia commesso da soggetti apicali (dirigenti) o, in caso di soggetti sottoposti a direzione, se il reato è stato determinato o agevolato da gravi carenze organizzative. Ai sensi del comma 2, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 25 con riguardo ai reati contro la pubblica amministrazione, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

Per **coordinamento** con la novella introdotta, è modificato **l'art. 13, comma 2**, dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2001 – che, come anticipato, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 25, stabilisce i limiti minimi (3 mesi) e massimi (2 anni) delle sanzioni interdittive applicabili agli enti - premettendo la **clausola di salvezza** anche delle nuove disposizioni dell'art. 25-*octies*.2.

Articolo 7

(Modifica al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24)

L'articolo 7 estende la tutela del *whistleblower* alle persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea di cui al capo I-*bis*, del titolo I, del libro II del codice penale, nonché dell'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'articolo 7 si propone di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14 della direttiva (UE) 2024/1226, riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione**.

L'articolo 14 della direttiva completa il quadro degli obblighi nei confronti degli Stati membri, prevedendo in sede di attuazione il coordinamento con la direttiva (UE) n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. A ben vedere, gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie affinché la direttiva (UE) 2019/1937 sia applicabile alla segnalazione di violazioni delle misure restrittive dell'Unione di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e alla protezione delle persone che segnalano tali violazioni, alle condizioni in essa stabilite.

L'obiettivo della Direttiva (UE) 2019/1937 è quello di garantire un'adeguata tutela alle persone che lavorano nel settore pubblico o privato le quali decidano di segnalare illeciti (violazioni del diritto dell'Unione che ledono pubblici interessi) di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. In particolare, si ritiene necessario rafforzare la tutela dei segnalanti: (i) introducendo canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri; (ii) garantendo una protezione efficace degli informatori dalle ritorsioni.

In tema di *whistleblowing*, si segnala come siano già attivi i canali istituiti dalla Commissione europea per la segnalazione di eventuali violazioni delle misure restrittive (si veda EU [Sanctions Whistleblower Tool](#))

Occorre rammentare che l'Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

L'articolo 7 aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, che disciplina l'ambito di applicazione oggettivo del provvedimento stesso, con il quale, come accennato, è stata data attuazione nell'ordinamento alla direttiva (UE) 2019/1937. Lo schema in esame **estende l'ambito oggettivo di applicazione** del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, prevedendo che tale disciplina trovi applicazione **anche con riguardo alla protezione delle**

persone che segnalano violazioni delle misure restrittive dell'Unione europea previste dalle disposizioni di cui al capo I-*bis*, del titolo I, del libro II del codice penale (introdotte dall'articolo 3 dell'Atto in esame), nonché dall'articolo 12, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (introdotto dall'articolo 6 dell'Atto in esame).

Articolo 8

(Esonero dagli obblighi informativi)

L'articolo 8 prevede un **esonero dagli obblighi informativi** imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea per i **professionisti esercenti una professione legale** in relazione a quanto appreso dai loro clienti nel corso dell'esame della posizione giuridica di tale cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

L'articolo 8 si propone di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1226.

Ai sensi dell'art. 3, par. 1, in particolare, quando «*dolose e attuate in violazione di un divieto o di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione o che è stabilito in una disposizione nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione*», gli Stati membri devono prevedere che le seguenti condotte costituiscano reato:

- ✓ mettere direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità od organismo designati, o a vantaggio di questi, fondi o risorse economiche, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
- ✓ omettere di congelare fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, entità od organismo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati, in violazione di un obbligo che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
- ✓ consentire a persone fisiche designate l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro, in violazione di un divieto che costituisce una misura restrittiva dell'Unione;
- ✓ concludere o portare avanti operazioni con uno Stato terzo, organismi di uno Stato terzo o entità od organismi direttamente o indirettamente posseduti o controllati da uno Stato terzo o da organismi di uno Stato terzo, compresa l'aggiudicazione o la prosecuzione dell'esecuzione di appalti pubblici o contratti di concessione, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;
- ✓ commerciare, importare, esportare, vendere, acquistare, trasferire, far transitare o trasportare beni, come pure fornire servizi di intermediazione, assistenza tecnica o altri servizi connessi a tali beni, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell'Unione;

- ✓ prestare servizi finanziari o svolgere attività finanziarie, qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell’Unione;
- ✓ prestare servizi diversi da quelli di cui alla lettera *f*), qualora il divieto o la restrizione di tale condotta costituisca una misura restrittiva dell’Unione.

È invece la lettera *h*) del medesimo paragrafo 1 a individuare i comportamenti (minimi) che gli Stati membri dovranno considerare come *elusivi* di una misura restrittiva che, a ben vedere, concentra però solo l’attenzione sul congelamento dei beni e non anche sulle misure di carattere settoriale. Gli Stati membri, infatti, dovranno inoltre prevedere sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche (o para-penali nei confronti di quelle giuridiche) qualora venga elusa una misura restrittiva in uno dei seguenti modi:

- con l’utilizzo, il trasferimento a terzi o la cessione in altro modo di fondi o di risorse economiche direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità od organismo designati, e che sono congelati in virtù di una misura restrittiva dell’Unione, allo scopo di occultare tali fondi o risorse economiche;
- con la comunicazione di informazioni false o fuorvianti allo scopo di occultare il fatto che una persona o entità designata o un organismo designato sia il titolare effettivo o il beneficiario finale di fondi o di risorse economiche che dovranno essere congelati in virtù di una misura restrittiva dell’Unione;
- con il mancato rispetto, da parte di una persona fisica o di un rappresentante di un’entità od organismo designati, dell’obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell’Unione, di segnalare alle autorità amministrative competenti fondi o risorse economiche ad essi appartenenti o da essi posseduti, detenuti o controllati nella giurisdizione di uno Stato membro;
- con il mancato rispetto dell’obbligo, che costituisce una misura restrittiva dell’Unione, di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni riguardanti fondi o risorse economiche congelati o informazioni detenute su fondi o risorse economiche nel territorio degli Stati membri, appartenenti a persone, entità o organismi designati o da essi posseduti, detenuti o controllati, e che non sono stati congelati, qualora tali informazioni siano state ottenute nell’esercizio dei doveri d’ufficio.

Da ultimo, la lett. *i*) del medesimo paragrafo prevede che dovrà essere inoltre criminalizzata la violazione o il mancato rispetto delle condizioni previste dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti per lo svolgimento di attività che, in assenza di tale autorizzazione, rappresentano una violazione di un divieto o di una restrizione che costituisce una misura restrittiva dell’Unione.

Ai sensi del **paragrafo 4**, la disposizione del paragrafo 1 deve essere interpretata come imposizione ai professionisti legali dell’obbligo di comunicare informazioni ricevute da uno dei loro clienti o ottenute in merito a uno di essi nel

corso dell'esame della posizione giuridica di tale cliente o nell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento.

A tal fine l'articolo 8 stabilisce che i professionisti esercenti una professione legale sono esonerati dall'obbligo di fornire le informazioni.

di cui all'articolo 275-ter, secondo comma, del codice penale (introdotto dall'articolo 3 dello schema) concernenti un loro cliente o fornite dal cliente medesimo al ricorrere di determinate condizioni.

L'esonero si applica infatti solo se le informazioni sono state apprese **nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente ovvero nell'espletamento di compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento**, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento stesso.

Articolo 9

(Individuazione della autorità competenti per le sanzioni amministrative)

L'articolo 9 individua le autorità amministrative competenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle misure restrittive.

Il comma 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 20 del **decreto legislativo n. 221 del 2017** recante «attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti».

Il decreto legislativo n. 221 del 2017, con riguardo alla disciplina in materia di prodotti a duplice uso (*dual-use*), prodotti anti-tortura e misure restrittive (sanzioni e embarghi commerciali) imposte dall'Unione Europea, individua agli artt. 18-20 presidi di carattere amministrativo e penale in caso di violazioni. Nello specifico, in relazione ai prodotti a duplice uso l'articolo 18:

- al comma 1 punisce con la reclusione fino a sei anni e con la multa da € 25.000 a € 250.000 chiunque «effettua operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso listati o di prodotti a duplice uso non listati, anche in forma intangibile, di transito o di trasferimento all'interno dell'Unione europea, ovvero presta servizi di intermediazione o assistenza tecnica concernenti i prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false»;
- al comma 2 punisce con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da € 15.000 a 150.000 chiunque «e operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione»;
- al comma 3 prevede un'ipotesi contravvenzionale, punita con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 15.000 a € 90.000 per l'operatore che omette di informare l'autorità competente nei casi previsti dall'art. 4, par. 2 e 5, dall'art. 5, par. 2 e 6 e dall'art. 8, par. 2 del Regolamento (UE) n. 2021/821, nonché dall'art. 9, co. 7, D.lgs. 221/2017;
- all'ultimo comma prevede, salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.000 a € 90.000 nei confronti dell'operatore che (a) omette di comunicare all'Autorità competente

l'intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro quindici giorni dal verificarsi della variazione; (b) viola gli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi, di cui all'articolo 27 del Regolamento (UE) n. 2021/821; (c) viola gli obblighi stabiliti dagli artt. 11, co. 6, 12, co. 4 e 13, co. 5, D.lgs. 221/2017 e (d) non presenta i documenti richiesti dall'autorità competente ai sensi dell'art. 17, co. 2, D.lgs. 221/2017.

L'art. 19, D.lgs. 221/2017 precisa invece le sanzioni relative alle merci soggette al regolamento antitortura: similmente a quanto accade per i prodotti a duplice uso, il primo comma punisce con la reclusione fino a sei anni e con la multa da € 25.000 a € 250.000 le ipotesi più gravi ma sono altresì presenti, nei successivi commi, ipotesi delittuose con cornice edittale più lieve e sanzioni amministrative per violazioni formali.

Da ultimo, l'art. 20 disciplina le **sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali**, punendo:

- con la reclusione fino a sei anni chiunque, in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti unionali concernenti misure restrittive «a) effettua operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; b) presta servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; c) partecipa a qualsiasi titolo a procedure per l'affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esegue, in tutto o in parte, uno o più dei medesimi contratti» (comma 1);
- con la reclusione fino a sei anni e con la multa da € 25.000 a € 250.000 chiunque «effettua le operazioni di cui al comma 1 senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false» (comma 2);
- con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da € 15.000 a € 150.000 euro chiunque «effettua le operazioni di cui al comma 1 in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione» (comma 3);
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 15.000 a € 90.000 chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1 quando «a) omette di comunicare all'Autorità competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione; b) non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; c) non presenta i documenti richiesti dall'Autorità competente a norma dell'articolo 17, comma 2» (comma 3-bis).

Il **nuovo comma 3-ter** dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 221 del 2017 prevede la **competenza dell'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA)** per l'applicazione delle sanzioni

amministrative previste dai reati di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, nell'ipotesi di cui al comma primo, lettera *d*) (*Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea*) e 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unità.

L'articolo 7-bis della legge 185 del 1990, introdotto dal Decreto-legge n. 114 del 2013, individua l'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) come l'organo del Ministero degli affari esteri preposto al controllo delle operazioni relative all'esportazione e importazione di armamenti.

Il **comma 1** dell'articolo in commento, invece, inserisce il **nuovo comma 6-bis** nell'articolo 13-quater, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE).

Con il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 - da ultimo modificato con la L. 15 luglio 2022, n. 91 (che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 17 maggio 2022, n. 50) - è stata data attuazione alla disciplina europea in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo, contenuta nella (**c.d. terza direttiva antiriciclaggio**), prevedendo in particolare l'attuazione delle misure di congelamento di beni e risorse. Il D.lgs. n. 109 del 2007, oltre a dettagliare tutta la disciplina di riferimento, presidia le eventuali violazioni della stessa con sanzioni di carattere amministrativo. L'art. 13, D.lgs. 109/2007, infatti, punisce «salvo che il fatto costituisca reato»:

- con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 500.000,
 - ✓ ogni atto di trasferimento, disposizione o utilizzo di fondi sottoposti a congelamento (art. 5, co. 1, D.lgs. 109/2007);
 - ✓ ogni atto di trasferimento, di disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, di utilizzo di risorse economiche sottoposte a congelamento (art. 5, co. 2, D.lgs. 109/2007);
 - ✓ la messa a disposizione, diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche ai soggetti designati, o lo stanziamento di questi a loro vantaggio (art. 5, co. 4, D.lgs. 109/2007);
 - ✓ la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento (art. 5, co. 5, D.lgs. 109/2007);
- con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 500.000 qualsiasi violazione delle disposizioni restrittive previste dai regolamenti comunitari.

Il medesimo articolo punisce, inoltre, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 25.000 euro la violazione degli obblighi di

comunicazione all’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”). Inoltre, ai sensi dell’art. 13-bis, D.lgs. 109/2007, nei casi «violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime delle disposizioni indicate dall’articolo 13, il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato senza ritardo e per estratto, su apposita sezione del sito web del Ministero dell’economia e delle finanze ovvero delle autorità di vigilanza di settore, in ragione delle attribuzioni e delle le modalità attuative di rispettiva pertinenza». Deputate all’accertamento e alla contestazione delle violazioni ai sensi dell’art. 13-*quater*, comma 1, sono «le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate, la UIF, la Guardia di finanza e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni».

Il nuovo comma 6-*bis*, fatto salvo quanto previsto dal già illustrato articolo 20, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, attribuisce alla **competenza del Ministero dell’economia e delle finanze** l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 275-*bis*, terzo comma, 275-*ter*, terzo comma, e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, 275-*quater*, secondo comma, del codice penale.

L’accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorità di vigilanza di settore, alle amministrazioni interessate, alla UIF, alla Guardia di finanza e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni. Sono comunque fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria.

Il **comma 3** prevede in via residuale che per i casi di cui all’articolo 275-*quater*, secondo comma, del codice penale (Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività aventi ad oggetto fondi, beni, servizi di valore inferiore a 10.000 euro) **l’autorità competente all’adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione è competente anche per l’applicazione delle sanzioni amministrative**. La disposizione fa salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie.

Articolo 10

(Coordinamento e cooperazione tra le autorità competenti)

L’articolo 10 introduce un **meccanismo di coordinamento** tra le **autorità di contrasto** e le **autorità incaricate dell’attuazione delle misure restrittive** dell’Unione europea, in relazione ai nuovi reati introdotti.

L’articolo 10, in conformità con quanto previsto dal criterio di delega di cui all’articolo 5, comma 1, lett. c), della legge di delegazione europea 2024, è volto a dare attuazione all’articolo 15 della direttiva.

L’articolo 15, par. 1, della direttiva prevede la designazione da parte di **ciascuno Stato membro**, fatta salva l’indipendenza della magistratura, di un **organismo di coordinamento e cooperazione** fra le autorità competenti dello Stato medesimo, al fine di promuovere il coordinamento fra l’attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo, lo scambio di informazioni e la consultazione. Tra i **compiti** dell’organismo fissati dal par. 2 dell’articolo 15 figurano il garantire priorità e una concezione comuni dei collegamenti tra l’attività di contrasto in ambito penale e quella in ambito amministrativo (priorità comuni e una comune concezione del collegamento tra attività di contrasto in ambito penale e in ambito amministrativo) nonché lo scambio di informazioni a fini strategici e la consultazione nell’ambito di singole indagini, entro i limiti stabiliti dal diritto dell’Unione e nazionale applicabile.

L’articolo 10 prevede, da un lato, che il **Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e il Ministero dell’economia e delle finanze**, ed ogni altra autorità incaricata dell’esecuzione delle misure restrittive dell’Unione europea, fermo l’obbligo di denuncia, **trasferisca ogni informazione** relativa ai nuovi reati di cui agli articoli 275-bis, 275-ter, 275-quater, 275-quinquies del codice penale (*si veda art. 3 dello schema*) e all’articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*si veda art. 5 dello schema*) **al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma**, fornendo tempestivamente ogni elemento in loro possesso (**comma 1**) e, dall’altro lato, che il **procuratore generale presso la corte d’appello di Roma eserciti i poteri di coordinamento** nei confronti di tutte le autorità interessate e, qualora sussista la necessità di coinvolgere il procuratore della Repubblica che procede alle indagini per i medesimi reati di cui al comma 1, ne informi il procuratore generale del distretto interessato, promuovendo il coordinamento secondo il modello di cui all’articolo 118-bis delle disp.att. c.p.p. (**comma 2**).

Come si sottolinea nella **relazione illustrativa** tale scelta, che non altera l'assetto ordinamentale degli uffici giudiziari interessati dalla cognizione dei reati di nuova introduzione, deriva, in primo luogo, dall'inserimento dei nuovi reati contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione, nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*) c.p.p., che determina l'attribuzione ai procuratori generali dei **poteri di coordinamento stabiliti all'articolo 118-bis disp. att. c.p.p.** In secondo luogo, la scelta risponde alla necessità di individuare un unico organo per garantire il coordinamento e la cooperazione, determinazione che si è risolta nell'indicazione del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, maggiormente vocato al compito dalla prossimità territoriale rispetto alla sede delle autorità competenti incaricate dell'esecuzione delle misure restrittive, tutte stabilite presso amministrazioni centrali.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2007 (*Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*) istituisce il **"Comitato di sicurezza finanziaria"** (CSF) presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Tale organo ha lo scopo di dare attuazione agli obblighi internazionali relativi al congelamento di fondi e risorse economiche per contrastare il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Il Comitato è presieduto dal Direttore generale del tesoro e composto da 15 membri e relativi supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Unità per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) è l'Autorità responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221 - Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

Articolo 11

(Raccolta e trasmissione dei dati statistici)

L'articolo 11 prevede che il Ministero della giustizia invii ogni anno alla Commissione europea **dati statistici** relativi alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, indicando il numero dei reati iscritti e la tipologia e l'ammontare delle pene e delle sanzioni irrogate.

L'**articolo 11**, nel dare attuazione all'articolo 17 della direttiva, individua nel **Ministero della giustizia** l'organo tenuto al rinvio annuale alla Commissione europea dei dati statistici relativi ai delitti di cui agli articoli *275-bis*, *275-ter*, *275-quater*, *275-quinquies* del codice penale, inseriti dall'art. 3 (v. *supra*) e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma *1-bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, inserito dall'art. 5 (v. *supra*).

Ai sensi dell'art. 17 della direttiva Gli Stati membri provvedono a predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici in forma anonima sulle fasi di comunicazione, di indagine e di azione giudiziaria per quanto riguarda i reati legati alla violazione delle misure restrittive dell'Unione, per monitorare l'efficacia delle misure volte a di contrasto adottate.

Nello specifico (**comma 1**), il Ministero della giustizia deve trasmettere dati relativi a:

- a) numero di **reati iscritti** per i quali è intervenuta sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
- b) numero dei **procedimenti definiti** con provvedimento di archiviazione;
- c) numero delle **persone fisiche**:
 - i) nei cui confronti è stata esercitata azione penale;
 - ii) nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di condanna o decreto penale di condanna non più soggetti ad impugnazione;
- d) numero degli **enti**:
 - i) nei cui confronti è stata elevata contestazione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - ii) nei cui confronti è stata applicata taluna delle sanzioni previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- e) la **tipologia e l'ammontare** delle pene e delle sanzioni irrogate.

Ai sensi del **comma 2** il Ministero della giustizia, pubblica con cadenza triennale i dati di cui al comma 1 in apposita sezione del proprio sito istituzionale e provvede all'aggiornamento periodico dei dati pubblicati.

Articolo 12

(Norme di coordinamento e abrogazioni)

L'articolo 12, al fine di evitare la duplicazione della disciplina sanzionatoria, **abroga** alcune disposizioni contenute nel **decreto legislativo n. 221 del 2017** che già prevedono sanzioni rispetto ad alcune delle fattispecie previste dallo schema di decreto in esame.

L'articolo 12, dalla data di entrata in vigore del decreto delegato in esame, dispone l'**abrogazione** di alcune disposizioni contenute nel [decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221](#), in quanto parzialmente riproduttive della disciplina sanzionatoria introdotta dallo schema di decreto in esame

Come riportato nella relazione illustrativa, il decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 221 ha un ambito di **applicazione parzialmente sovrapponibile** a quello della direttiva 2024/1226.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto indica quale all'oggetto dell'intervento l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale, sovrapponendosi all'ambito di applicazione della direttiva oggetto di recepimento con il provvedimento in esame.

Più specificamente, l'apparato sanzionatorio disegnato dal decreto legislativo n. 221 del 2017 è contenuto nei seguenti articoli:

- **articolo 18** che, con riferimento alle violazioni degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2021/821 - già Regolamento (CE) n. 428/2009 del 5 maggio 2009 - che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso - cd. "Regolamento Dual Use" - prevede sanzioni sia di carattere penale che amministrativo⁵;

⁵ - reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro, in caso di operazioni di esportazione, transito e trasferimento all'interno dell'UE, di prodotti a duplice uso (listati e non), servizi di intermediazione o assistenza tecnica relativa agli stessi prodotti, senza la relativa autorizzazione, o con l'autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false (comma 1);
- reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro, in caso di operazioni di movimentazione e prestazione di servizi di intermediazione o assistenza tecnica in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione (comma 2);

- **articolo 19** che, con riferimento alla violazione degli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti - cd. “Regolamento Anti-Tortura” - impone anch’esso sanzioni sia di carattere penale che amministrativo⁶;
- **articolo 20** che, con riferimento alle violazioni degli obblighi imposti dai Regolamenti (UE) del Consiglio adottati a norma dell’art. 215 TFUE relativi a misure restrittive nei confronti di Paesi terzi soggetti a embargo commerciale, regolamenti concernenti misure restrittive, prevede anch’esso sanzioni sia di carattere penale che amministrativo⁷;

- arresto fino a due anni e ammenda da 15.000 a 90.000 euro, in caso di violazione degli obblighi informativi all’Autorità competente (comma 3);

- sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro, in caso di:

- i) omessa comunicazione all’Autorità competente dell’intervenuta variazione dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione;
- ii) violazione degli obblighi di tenuta, conservazione ed esibizione della documentazione relativa alle operazioni effettuate o ai servizi resi;
- iii) violazione degli obblighi in materia di reportistica all’Autorità competente delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale, di autorizzazione generale dell’Unione europea e di autorizzazione generale nazionale;
- iv) mancata presentazione dei documenti richiesti dall’Autorità competente (comma 4).

⁶- reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro, in caso di operazioni commerciali condotte in violazione dei divieti previsti dal regolamento, ovvero senza le prescritte autorizzazioni, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false (comma 1);

- reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro, in caso di operazioni o servizi prestati in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione (comma 2);

- sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro, in caso di violazione degli obblighi di conservazione documentale, informativi e di reportistica all’Autorità competente (comma 4);

⁷- reclusione fino a sei anni, in caso di: i) operazioni di esportazione o importazione di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali; ii) prestazioni di servizi di qualsiasi natura soggetti a misure restrittive unionali; iii) partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti di appalto pubblico o di concessione soggetti a misure restrittive unionali o esecuzione di tali contratti (comma 1);

- reclusione fino a sei anni e multa da 25.000 a 250.000 euro, in caso di operazioni precedentemente indicate senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false (comma 2);

- reclusione fino a quattro anni e multa da 15.000 a 150.000 euro, in caso di operazioni precedentemente indicate in difformità dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione (comma 3);

- sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 90.000 euro in caso di i) omessa comunicazione all’Autorità competente delle variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione; ii) mancata conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale presso la propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell’anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo; iii) mancata presentazione dei documenti richiesti dall’Autorità competente a norma dell’art. 17, comma 2 (comma 3-bis).

- **articolo 21-bis**, che - fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale - prevede, in caso di condanna o di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli artt. 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, o 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 221/2017, nonché delle cose che ne sono il prodotto o il profitto; quando non è possibile procedere alla confisca diretta, prevede la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

Nello specifico, il **comma 1** dell'articolo in commento opera l'abrogazione dell'**articolo 20, commi 1, 2 e 3** del decreto legislativo 2017, n. 221 che sanziona le condotte relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, adesso punite ai sensi dell'apparato sanzionatorio previsto dall'art. 3 del provvedimento in esame, in particolare dal nuovo art. 275-bis del codice penale, rubricato “Violazione delle misure restrittive dell’Unione” (v. *supra*).

Come riportato nella relazione illustrativa, le disposizioni “possono essere oggetto di abrogazione, sussistendo le condizioni che soddisfano la continuità normativa rispetto alle nuove formulazioni introdotte con lo schema di decreto delegato”.

Conseguentemente all'abrogazione operata dal comma 1, con il **comma 2**, vengono soppressi i riferimenti alle fattispecie oggetto di abrogazione contenuti nell'articolo 21-bis del decreto legislativo n. 221 del 2017, che prevede una specifica ipotesi di confisca.

Articolo 13

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo 13, reca la **clausola d'invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni dello schema di decreto in esame.

L'articolo 13, prevede che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti di loro competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.